

ACCORDO TERRITORIALE

TRA

LA REGIONE LOMBARDIA

E L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

in attuazione dell'art.3, c. 2, del DPR 263/2012, riguardante la possibilità di iscrivere nei percorsi dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti, nei limiti dell'organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età

VISTI l'art. 1, comma 632, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il D.M. 25 ottobre 2007, l'art. 64 della Legge 6 agosto 2008, n. 133 e il D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263, concernenti l'Istruzione degli Adulti (IdA) e i Centri di Istruzione per gli Adulti (CPIA) compresi i corsi serali;

VISTE le Linee Guida, di cui all'art. 11, comma 10 del D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), trasmesse in allegato alla circolare MIUR Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione n. 36 del 10 aprile 2014;

VISTA la circolare MIUR Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione n. 48 del 4 novembre 2014 avente quale oggetto "Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello – primo periodo didattico. Istruzioni a carattere transitorio, a.s. 2014/2015;

VISTO il Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia prot. MIURDRLO R.U. 1004 del 5 giugno 2014 con il quale, con effetto dal 1° settembre 2014, sono costituiti in Regione Lombardia 19 CPIA;

VISTO il DDUO n.12550 del 20 dicembre 2013 di Regione Lombardia che consente di iscrivere i ragazzi 15enni che non abbiano ottenuto il titolo di licenza media nei percorsi di leFP "ferma restando la competenza delle Istituzioni del primo ciclo e dei CPIA in materia di rilascio del relativo titolo ed in accordo con esse";

VISTO il DPR 249 del 24 giugno 1998, modificato con il DPR del 21 novembre 2007, n. 235

"Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

VISTO il DPR 394/99 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" Capo VII, art. 45, c. 2, riguardante l'iscrizione scolastica di minori stranieri;

CONSIDERATA la necessità di:

- prevenire il fenomeno dell'abbandono da parte di studenti iscritti nelle istituzioni scolastiche di primo grado in ritardo con la carriera scolastica;
- creare condizioni favorevoli all'apprendimento anche attraverso misure di accompagnamento e orientamento e attraverso la personalizzazione del percorso didattico;
- promuovere l'autonomia degli studenti al fine dello sviluppo di un progetto professionale e di vita

VISTA la costante collaborazione tra Regione Lombardia e USR per la Lombardia

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto)

Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età privi del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e in ritardo con la carriera scolastica, possono essere iscritti e frequentare i CPIA nel percorso di primo livello - primo periodo didattico, per particolari e motivate esigenze, nel caso si trovino nelle seguenti situazioni:

- seguano le attività didattiche nell'istituto secondario di primo grado con frequenza irregolare;
- dimostrino rilevanti difficoltà di apprendimento nel gruppo dei pari;
- abbiano un profitto negativo e/o un comportamento inadeguato rispetto al regolamento di istituto;
- siano venuti meno al Patto di corresponsabilità sottoscritto.

ART. 2

(Procedure)

Il singolo CPIA definisce con le Scuole Secondarie di I grado del territorio di competenza, protocolli operativi finalizzati a istituire collaborazione nel governo della carriera scolastica degli studenti

quindicenni di cui al precedente articolo, che conduca verso il successo formativo, in accordo con le famiglie o con chi detiene la potestà genitoriale.

E' a carico dell'istituto secondario di primo grado la segnalazione del caso e la documentazione che motiva la proposta di iscrizione al CPIA, previa condivisione con le famiglie degli studenti quindicenni. La citata documentazione per la scelta di iscrizione di quindicenni ad un istituto di pari grado ma di diverso ordinamento (CPIA) dovrà essere argomentata anche segnalando le specifiche caratteristiche dell'offerta formativa di Istruzione degli Adulti, particolarmente utili alla crescita culturale e professionale del quindicenne.

La richiesta di iscrizione al CPIA del quindicenne e la documentazione pervenuta al CPIA dall'istituto secondario di I grado verranno considerate dalla Commissione di cui all'art. 5 del DPR 263 del 29 ottobre 2012. La Commissione potrà essere allo scopo integrata dal personale docente del consiglio di classe di provenienza dello studente.

il riconoscimento dei crediti in ingresso e la conseguente valutazione delle potenzialità di apprendimento condurranno la Commissione alla stesura del Piano Personalizzato dello studente e dell'assegnazione ad un Gruppo di livello per la frequenza al percorso di I livello, I periodo didattico presso il CPIA.

Qualora sussistano documentate argomentazioni pedagogiche e a fronte di specifico accordo con l'istituto secondario di I grado (CPIA), gli enti accreditati alla formazione da Regione Lombardia che erogano percorsi di Istruzione e formazione professionale potranno iscrivere in tali percorsi ragazzi 15enni che non abbiano ottenuto il titolo di licenza media, ferma restando la competenza dei CPIA in materia di rilascio del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione.

I genitori degli studenti quindicenni o di coloro che esercitano la potestà genitoriale sono coinvolti in tutte le fasi dell'iscrizione o del trasferimento e sottoscrivono tutti i documenti didattici di cui al precedente comma. La mancata sottoscrizione implica l'impossibilità di iscrizione al CPIA.

Art. 3

(Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione)

Gli studenti quindicenni iscritti presso i CPIA e frequentanti il primo periodo didattico o frequentanti in convenzione percorsi di qualifica di Istruzione e Formazione Professionale presso gli enti accreditati da Regione Lombardia alla formazione, dovranno sostenere gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione presso il CPIA, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla circolare MIUR Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione n. 48 del 4 novembre 2014 "Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello – primo periodo didattico. Istruzioni a carattere transitorio, a.s. 2014/2015".

Art. 4

(collaborazioni istituzionali)

USR Lombardia e Regione Lombardia assicurano azioni di sistema per il supporto alle reti territoriali di servizio dei CPIA per:

- stabilire organici raccordi tra i CPIA e gli Enti Accreditati che erogano percorsi di Istruzione e Formazione Professionale dei singoli territori,
- effettuare monitoraggio quantitativo e qualitativo dei 15enni iscritti o trasferiti da istituti comprensivi a CPIA.

Milano, 30 gennaio 2015

USR per la Lombardia
Direttore Generale
Delia Campanelli

Regione Lombardia
Direttore generale Istruzione, formazione e lavoro
Gianni Bocchieri